

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Università della Calabria, di seguito denominato DIMEG, codice fiscale 80003950781, con sede legale in Rende (CS), via P. Bucci, cubo 46C, nella persona del Direttore Pro Tempore Prof. Leonardo Pagnotta, nato a Pizzo (VV) il 16/05/1957,

e

Il Comune di Scigliano, codice fiscale 80003890798, con sede in Scigliano (CS), Fraz. Calvisi - Via Municipio, nella persona del Sindaco Sig. Raffaele Pane, nato a Cosenza (CS) il 24/12/1970 tutti indicati congiuntamente con la denominazione di "Parti" e disgiuntamente, la "Parte".

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- Con Decreto Direttoriale del 27/07/2018, prot. n. 2020, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto ARS01_00836 dal titolo "Sistema dinamico e cognitivo per consentire agli edifici di apprendere ed adattarsi - COGITO", Capofila del progetto: Università della Calabria;
- Tra gli Obiettivi Realizzativi del progetto si configura la "Gestione fisica degli edifici e interventi in caso di danni" (OR 5), che prevede la messa a punto di una rete accelerometrica e la realizzazione di tutte le operazioni necessarie per comprendere, in tempo reale, lo stato di salute strutturale di un edificio, identificarne le situazioni di crisi e comunicare all'esterno eventuali situazioni di emergenza, con particolare riferimento all'allerta sismica;

- il DIMEG, avvalendo al suo interno delle proprie competenze, nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, è interessata ad avviare tale sperimentazione meglio specificata all'art. 2;
- sono state già avviate, a Gennaio 2020, le attività preliminari volte a verificare l'adeguatezza dell'edificio oggetto della sperimentazione;
- Il Comune di Scigliano, con delibera di Giunta Comunale n XXXXXXXXXXXXX ha manifestato l'interesse ad ospitare presso l'edificio che ospita la EX SCUOLA ELEMENTARE DI DIANO ORA CENTRO CONGRESSI P.G. FORTINO E SEDE DI PROTEZIONE CIVILE, sita in via ROMA SNC le sperimentazioni previste nell'ambito della suddetta attività;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Finalità e oggetto della collaborazione

Scopo dell'accordo è quello di, previa messa a disposizione degli elaborati tecnico-grafico e catastali della struttura, espletare presso la sede comunale le seguenti azioni:

- rilievo con tecniche geomatiche dell'edificio, dall'esterno;
- qualificazione dei materiali dell'edificio mediante prove non distruttive e non invasive, quali sclerometriche e le pacometriche, che non comportano il deterioramento degli elementi esaminati;
- strumentazione dell'edificio con sensori di tipo accelerometrico per monitorare la struttura, per un periodo di tempo da concordare e senza

apportare apportare alcuna variazione allo stato dei luoghi.

Tali operazioni, completamente a fini scientifici, non interferiranno con l'operatività dell'edificio, in quanto verranno svolte senza arrecare alcun disturbo alle normali funzioni della sede.

Art. 3 - Output previsti

A compimento delle attività suddette, saranno a disposizione dell'Ente i seguenti risultati:

- modellazione 3D della componente strutturale dell'edificio
- localizzazione delle armature e verifica dello stato dell'arte,
- accertamento della resistenza meccanica di elementi strutturali in calcestruzzo,
- individuazione del comportamento della struttura sotto azioni sismiche,
- in base ai tempi di messa a disposizione dell'edificio, monitoraggio del comportamento della struttura nel tempo.

Per l'Università della Calabria le attività di ricerca verranno seguite dal prof.

Raffaele Zinno.

Art. 4 - Soggetti

Al fine di rendere operativo il presente accordo di collaborazione, le parti individuano come referenti:

- **il prof. Natale Arcuri, per il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale DIMEG, come Responsabile dell'accordo;**
- **L'ing. Raffaele Pane per il Comune di Scigliano;**

nei termini ed alle condizioni più particolarmente di seguito specificate.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della

sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.

Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 6 - Clausola di garanzia

Ai fini del presente accordo, le Parti si impegnano ad accogliere, personale degli Enti partner impegnato in attività di collaborazione regolate dagli atti di cui agli articoli precedenti.

Le attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 7 - Oneri

Il presente Accordo quadro non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 8 - Obblighi delle Parti

Le parti si impegnano in esecuzione del presente protocollo:

1. a svolgere le attività secondo le finalità e i contenuti indicati all'art. 2, tenendo costantemente aggiornata l'altra parte sulla loro esecuzione, segnalando immediatamente l'insorgere di eventuali criticità;
2. mettere a disposizione dati e documenti utili per lo svolgimento delle attività;
3. ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività, la documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed altre fonti attendibili;

Art. 9 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/08 integrato con il D.lgs. n. 106/09, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti reciprocamente ospitati presso i propri locali.

Si demanda ai singoli piani attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), d), ed e) del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 10 - Coperture assicurative

Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali delle parti sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 11 - Recesso o scioglimento

Ciascuna delle parti potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze istituzionali, recedere dal presente accordo ovvero scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative già stipulate alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.

Art. 12 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere l'assoluto riserbo in ordine a qualunque notizia, documento o informazione di cui verranno a conoscenza in occasione o a causa dell'attività di cui al presente accordo.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'accordo si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale.

Il DIMEG e il Comune di Scigliano potranno chiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze, oggetto di precedenti studi e di proprietà, che verranno messe a disposizione per l'ampliamento degli studi stessi.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"

e s.m.i.

Art. 14 - Incompatibilità

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Per qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e sulla esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Cosenza.

Art. 16 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel protocollo, il presente atto risulta regolato dalle norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, firmato e sottoscritto.

Rende, li 01/12/2020

PER IL DIMEG

PER IL COMUNE DI COSENZA

Il Direttore Pro Tempore

Il Responsabile del Settore Tecnico

Prof. Leonardo Pagnotta

Ing. Raffaele Pane

e s.m.i.

Art. 14 - Incompatibilità

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Per qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e sulla esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Cosenza.

Art. 16 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel protocollo, il presente atto risulta regolato dalle norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, firmato e sottoscritto.

Rende, li

PER IL DIMEG

PER IL COMUNE DI COSENZA

Il Direttore Pro Tempore

Il Responsabile del Settore Tecnico

Prof. Leonardo Pagnotta

Ing. Raffaele Pane